

**RILEVAZIONE SPESA DEL PERSONALE e VERIFICA RISPETTO DEL LIMITE DI CUI AL COMMA 557 DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 27.12.2006 N. 296 e successive modifiche e integrazioni – BILANCIO PREVISIONALE 2026/2028**

***Verifica del rispetto dei limiti di spesa di personale***

L'art. 1, commi 557 e seguenti, della L. 27/12/2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) e successive modifiche e integrazioni, disciplina il vincolo in materia di contenimento della spesa di personale per gli Enti soggetti al patto di stabilità nel 2015 (ora soggetti al “**pareggio di bilancio**”, come previsto dall'art. 1 co. 707 della L. n. 208 del 28.12.2015 - Legge di Stabilità 2016 - pubblicata sulla G.U. n. 302 del 30/12/2015 - supplemento ordinario n. 70, *come modificata dalla Legge 145 del 30.12.2018 c.d. Legge di Bilancio 2019 artt. 819-826 pubblicata sulla G.U. n. 302 del 31.12.2018*).

*Sulla base delle previsioni del comma 557 della Legge Finanziaria 2007 le risorse necessarie per finanziare l'indennità di vacanza contrattuale (c.d. IVC), in quanto assimilabili ai rinnovi contrattuali, vanno in deroga al tetto di spesa di personale. Si rimanda alla nota integrativa per le specifiche sull'applicazione degli incrementi IVC*

In data 16.11.2022 è stato sottoscritto il CCNL 2019/2021.

In data 11.12.2023 è stato sottoscritto il CCNL 2019/2021 dell'area funzioni locali (dirigenti e Segretari comunali).

Sono escluse dal calcolo dei limiti di spesa:

- a) incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 D. Lgs. 50/2016 (dal 01 gennaio 2018), dichiarazione congiunta n. 1 CCNL 21.05.2018 e delibera Corte dei Conti sezione Autonomie n. 6/2018;
- b) incentivi al personale dell'ufficio tributi (art. 1 comma 1091 della Legge 145/2018 e s.m.i.)
- c) diritti di rogito di competenza del Segretario Comunale (Corte dei Conti Autonomie 16/2009);
- d) rinnovi contrattuali (art. 1 comma 557 Legge 296/2006).
- e) spese per elezioni non amministrative (a totale rimborso da parte dello Stato e nei limiti indicati dall'Ufficio Territoriale del Governo).

Le spese del personale al lordo degli oneri riflessi a carico delle Amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione dell'importo relativo ai rinnovi contrattuali, non devono superare la media della spesa del personale sostenuta per il triennio 2011/2013, restano quindi in vigore le disposizioni in materia di calcolo del limite alla spesa di personale di cui alla Legge 114 del 11.08.2014.

**Limite di spesa di riferimento media triennio 2011, 2012 e 2013**

Spesa di personale (al netto delle esclusioni previste per Legge quali ad esempio i rinnovi contrattuali) risultante da:

1. Conto Consuntivo anno 2011	Euro 323.164,78
2. Conto Consuntivo anno 2012	Euro 283.956,36
3. Conto Consuntivo anno 2013	Euro 282.728,54

**Valore medio Euro 296.616,56**

Ai fini della rilevazione della spesa di personale e del rispetto del limite di cui sopra si richiama il punto 5.2 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011 e successive modifiche e integrazioni).

Criterio utilizzato per la determinazione del limite di spesa di personale: a decorrere dall'anno 2015 dal totale delle spese di personale vanno decurtati gli impegni di competenza di anni precedenti, riscritti a seguito di riaccertamento dei residui e finanziati con fondo pluriennale vincolato in entrata; vanno invece compresi i fondi pluriennali vincolati (da finanziare nell'anno di competenza) relativi ai trattamenti accessori che verranno imputati e liquidati nell'anno successivo.

A sostegno di tale criterio si richiama l'appendice al questionario del rendiconto della gestione 2014 per gli Enti in sperimentazione di cui alla deliberazione della Corte dei Conti - Sezione Autonomie n. 13/2015/SEZAUT/INPR; l'integrazione al punto 6.3 del questionario rileva, tra le tipologie di spesa da decurtare ai fini della verifica dell'entità delle spese di personale, la "quota di salario accessorio e lavoro straordinario del personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato ed altre spese di personale imputate all'esercizio precedente)".

Rinnovi contrattuali: importo iscritto nel Bilancio di Previsione 2026/2028 - nel Fondo Rinnovi Contrattuali - in attesa della sottoscrizione definitiva del CCNL. Per la quantificazione dell'importo si rimanda alla nota integrativa al Bilancio Previsionale 2026/2028.